



Documento di polizia idraulica

Relazione

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Sindaco
Franca Pini

Ufficio tecnico
Fabiano Valbuzzi

Segretario Comunale
Valter Bianchini

Direttore tecnico C.P.U.srl
Alessandro Magli

Consulenza geologica
Massimo Marella

Data
Dicembre 2013

Adozione

Approvazione

Pubblicazione BURL

INDICE

ART 1.PREMESSA	4
ART 2.DOCUMENTI DELLO STUDIO DEL RETICOLO	5
ART 3.NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	6
ART 4.FASCE DI RISPETTO	6
ART 4.1. RECINZIONI	7
ART 5.LAVORI ED ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO.....	7
ART 6.OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	8
ART 7.FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	11
ART 8.CORSI D'ACQUA COPERTI O TOMBINATI.....	11
ART 9.CORSI D'ACQUA UTILIZZATI A FINI IRRIGUI, FOSSI E SCOLINE	12
ART 10. CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE	12
ART 11. VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA	13
ART 12. NUOVE LOTTIZZAZIONI.....	13
ART 13. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA.....	13
ART 14. PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE.....	15
ART 14.1. OPERE DI ATTRAVERSAMENTO	15
ART 14.2. OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA.....	16
ART 14.3. SOTTOPASSI.....	16
ART 14.4. IMBOCCO CORSI D'ACQUA INTUBATI	16
ART 14.5. ARGINI	17
ART 15. OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	17
ART 16. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	18
ART 17. DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	18
ART 18. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	18
ART 19. RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	18
ART 20. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'ATTO DELL'ISTANZA AUTORIZZATIVA	18
ART 21. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI	19

ART 22. PRONTO INTERVENTO	20
ART 23. AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I.	20
ART 24. ELENCO DEI CORSI D'ACQUA	21

Allegato 01- Schema di misura della fascia di rispetto del corso d'acqua

Allegato 02- Elenco dei corsi d'acqua

Allegato 03- Canoni di polizia idraulica – Allegato C dgr X/883 del 31 Ottobre 2013

ART 1. PREMESSA

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Bianzone ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, D.G.R. del 1 agosto 2003 n. 7/13950, D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011 e D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012, e successive modifiche e integrazioni, sostitute dalla D.G.R. X/883 del 31 Ottobre 2013

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica dei corsi d'acqua e delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la corretta ubicazione del corso d'acqua sarà da valutarsi in loco mentre l'estensione della fascia di rispetto dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità descritte nell'allegato 01.

ART 2. DOCUMENTI DELLO STUDIO DEL RETICOLO

Sulla base dei contenuti dell'allegato B alla Dgr X/883 del 31 Ottobre 2013 è stato predisposto un apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto.

Il presente DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA è composto da:

- Relazione descrittiva.
- Regolamento comunale di Polizia idraulica
- Allegato 01 - Schema di misura della fascia di rispetto del corso d'acqua (allegato al regolamento).
- Allegato 02 – Elenco dei corsi d'acqua (allegato al regolamento).
- Allegato 03 – Canoni di Polizia Idraulica – Estratto allegato C Dgr X/883 del 31 Ottobre 2013 (allegato al regolamento).
- Tav 01 - CARTA DEL RETICOLO IDRICO –scala 1:10.000
- Tav 02 - CARTA DEL RETICOLO IDRICO – NORD, scala 1:5.000)
- Tav 03 - CARTA DEL RETICOLO IDRICO – SUD, (scala 1:5.000)

Nella cartografia allegata le diverse ampiezze delle fasce di rispetto sono individuate con segni grafici convenzionali che individuano solo approssimativamente, in funzione della scala dell'elaborato, la fascia stessa. L'esatta ampiezza della fascia di rispetto sarà da verificare tramite misure dirette in sito. Le predette distanze andranno misurate trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nell'allegato 01 si riporta lo schema di misura delle distanze della fascia di rispetto dei corsi d'acqua. Sugli elaborati cartografici oltre ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale sono riportati anche i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale di competenza regionale e consortile.

ART 3. NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica. Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, necessarie alla moderazione delle piene.
- E' vietata la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 115 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per tutte le opere autorizzate, l'amministrazione comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie a garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque. Possono essere, in generale, consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

ART 4. FASCE DI RISPETTO

Nel territorio comunale di Bianzone sono individuate le seguenti fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore e principale, aventi estensioni diverse in relazione all'importanza del corso d'acqua e/o alla situazione urbanistica locale:

Reticolo Idrico Principale:

- Fiume Adda: 10 metri dal limite esterno della fascia A.
- Torrente Valle di Boalzo: 10 metri.
- Torrente Bianzone: sulla base dello studio idraulico "Approfondimento idrogeologico e idraulico con ridelimitazione e ridefinizione delle aree di pericolosità rispetto a fenomeni di esondazione, alluvionamento e trasporto di massa con formazione di colate detritico- fangose lungo il conoide del T. Bianzone", si sono applicate le seguenti fasce di rispetto:
 - Tratto montano: 10 m
 - Tratto di conoide: si sono considerati i risultati dello studio di dettaglio, applicando una fascia di rispetto di 5 m qualora la zona a pericolosità H4 abbia un'ampiezza ≤ 5 m, e di 10 m qualora la zona

pericolosità elevata H4 abbia un'ampiezza ≥ 5 m. Nell'attribuzione della fascia di 5 o 10 si è considerata anche la presenza di elementi fisiografici sul terreno (es: ponti, strade) che possano fungere da limite inequivocabile.

Reticolo Idrico Minore: 10 m

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità sopra descritte.

Le metodologie di misura dell'estensione della fascia di rispetto sono schematizzate nell'allegato 01 al presente regolamento.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andranno consentiti, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del vaso e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire sul corso d'acqua.

ART 4.1. RECINZIONI

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni.

- Fascia di rispetto di 10 metri: le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:
 - Metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
 - Metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico).
- Fascia di rispetto di 5 metri: le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:
 - Metri 5 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
 - Metri 1,5 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico).

ART 5. LAVORI ED ATTI VIETATI IN MODO ASSOLUTO

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietata:

- la copertura o tombinatura fatto salvo per interventi resi necessari per ragioni di incolumità, igiene, salute e sicurezza pubblica;
- la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;

- il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture (gasdotti, fognature, acquedotti tubature e infrastrutture a rete in genere) che riducano la sezione del corso d'acqua; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrare. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo;
- il danneggiamento, lo sradicamento e il bruciamento delle ceppaie degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.
- Lo scarico ed abbandono di materiali di qualsiasi tipo e/o rifiuti di origine vegetale

Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni vigenti, sono vietate:

- tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto secondo quanto indicato al precedente art.4;
- qualsiasi tipo di edificazione (sia fuori terra che interrata) e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel successivo articolo 6.
- Si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986);
- il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiale di qualsiasi genere che ostacoli il libero accesso al corso d'acqua;
- ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto
- Gli atti criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti ai termini delle vigenti leggi penali.

ART 6. OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa nazionale e regionale ed i vincoli dettati dallo Studio Geologico comunale potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e

modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- d) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali.
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
 - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.;
 - gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;Si rimanda all' ART 14 per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.
- h) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc. Si rimanda ART 14 per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.
- i) sottopassaggi pedonali o carreggiabili. Si rimanda all'ART 14 per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.
- j) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- k) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- l) la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- m) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- n) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 13 (Scarichi in corso d'acqua);
- o) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- p) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 13 (Scarichi in corso d'acqua);;
- q) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
- r) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dal D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- s) prelievi manuali di ciottoli senza taglio o asportazione della vegetazione per quantitativi non superiori a 150 mc annui,
- t) la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque;

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico Comunale, sono consentiti, previa autorizzazione:

- a) interventi di sistemazione a verde;
- b) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere compresa la realizzazione di accessi carrai, scivoli e spazi di manovra veicolare, salvaguardando, come per le recinzioni di tipo asportabile, una fascia di m. 1,00 di intangibilità assoluta;
- c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso comportanti aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- e) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
 - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.;
 - posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
 - posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;

Si rimanda all'art. 14.1 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche.

- f) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- g) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- h) la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque in caso di piene;
- i) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (ved. paragrafo apposito);
- j) posa di cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo;
- k) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico.
- l) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue.
- m) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
- n) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione.
- o) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave.
- p) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto.
- q) Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art.6, comma 1, let. M), del d.lgs. n° 22/1997 e s.m.i.
- r) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del d.lgs. n° 22/97 alla data di entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato

dall'Ente Competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definire all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

ART 7. FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

ART 8. CORSI D'ACQUA COPERTI O TOMBINATI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e salute pubblica.

In relazione all'adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, di seguito, si riporta quanto contenuto al comma 1 e 2 dell'art. 21 delle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.):

- comma 1 – *“I soggetti pubblici o privati o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo aperto.*
- comma 2 – *L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei programmi triennali di intervento di cui all'art. 21 e seguenti della legge 18.05.1989 n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitanti.”*

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza

di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: “i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza o diametro inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

ART 9. CORSI D'ACQUA UTILIZZATI A FINI IRRIGUI, FOSSI E SCOLINE

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i soggetti titolari della concessione di derivazione ed uso delle acque sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi di esercizio della loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione e spurghi, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

In ogni caso l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici, analogamente a quanto avviene per le modifiche indicate ai successivi art. 12.

Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutte le paratoie e chiuse andranno rimosse o alzate in modo da consentire il naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata.

ART 10. CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE

Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili.

L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme.

ART 11. VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

ART 12. NUOVE LOTTIZZAZIONI

In relazione ai corsi d'acqua non demaniali ubicati nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

La realizzazione del nuovo corso d'acqua dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 152/06 e, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d'acqua. A riguardo, nell'ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l'affiancamento al nuovo corso d'acqua degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati di:

- relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzia le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua;
- proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

ART 13. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto riguarda l'aspetto qualitativo la competenza è della Provincia ai sensi dell'art. 43 della L.r. 26/2006 e in osservanza

degli appositi regolamenti regionali. Sarà cura dei titolari di scarichi di cui al D.Lgs 152/06, ottenere, dall'autorità competente, le prescritte autorizzazioni in riferimento alla qualità delle acque.

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, la materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento consistenti in:

bacini o vasche di laminazione per l'accumulo temporaneo delle acque meteoriche

Per le nuove aree di lottizzazione ed in generale per insediamenti residenziali, ed industriali o artigianali, si dovrà predisporre un adeguato progetto relativo alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate con la previsione di appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno di 100 anni, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità.

ART 14. PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da documentazione tecnica come da specifiche dettate dall'art. 20 comprensiva di uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene. Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

ART 14.1. OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

In merito alla realizzazione di opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) si precisa che:

- gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafi 3-4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99);
- gli attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m (rimanendo facoltà del Comune di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.00 m;
- in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione alle esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo

presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

ART 14.2. OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

ART 14.3. SOTTOPASSI

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo. In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

ART 14.4. IMBOCCO CORSI D'ACQUA INTUBATI

A sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredata da piano di manutenzione.

ART 14.5. ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

ART 15. OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. Effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti;
2. tener sempre bene efficienti i fossi e rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
3. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
4. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;

Chiunque venga autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua ha l'obbligo mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua;

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

ART 16. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico , il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli enti competenti.

La competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione paesistica è definita con D.g.r. 2121/2006 e smi.

ART 17. DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine delle amministrazioni poste a tutela del corso d'acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART 18. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115 comma 4 del D.Lgs. n.152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART 19. RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende (si rimanda al regolamento edilizio comunale).

ART 20. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'ATTO DELL'ISTANZA AUTORIZZATIVA

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale.

Le domande dovranno essere corredate da:

- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche

- ❑ Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto.
- ❑ Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale.
- ❑ Estratto in originale o in copia dello strumento urbanistico comunale.
- ❑ Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere.
- ❑ Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
- ❑ Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
- ❑ Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A..
- ❑ Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate
- ❑ Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
- ❑ Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
- ❑ Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità.
- ❑ Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico Comunale
- ❑ Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.
- ❑ Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate; in caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla Dgr X/883 del 31 Ottobre 2013 (Allegato C) e successive integrazioni e/o modifiche.

ART 21. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un canone ed al versamento di una cauzione di norma pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

I canoni per i corsi d'acqua del reticolo minore di competenza comunale, sono introitati dal comune e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni della Dgr X/883 del 31 Ottobre 2013, sono determinate dal comune con apposito provvedimento normativo.

I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

Sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato;

E' facoltà del comune la stipula di apposite convenzioni con i Consorzi Irrigui o di Bonifica per la gestione e la riscossione degli introiti derivanti dai canoni di polizia nonché per il loro utilizzo per la gestione e la manutenzione degli stessi corsi.

ART 22. PRONTO INTERVENTO

Le procedure di pronto intervento in caso di calamità naturale sul reticolo idrico minore con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza comunale e sono regolamentate dalla Regione Lombardia mediante la D.G.R. n. 7745 del 08.05.2002 che fornisce linea guida per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.

ART 23. AREE RICADENTI NELLE FASCE FLUVIALI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - P.A.I.

Oltre alle norme contenute nel presente regolamento, le aree ricomprese nelle fasce fluviali del P.A.I., sono altresì vincolate alle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 del 08.08.2001.

ART 24. ELENCO DEI CORSI D'ACQUA


Nel territorio comunale di Bianzone sono presenti n. 3 corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico Principale di competenza della Regione Lombardia, come dal seguente estratto della D.G.R. X/883 del 31 Ottobre 2013:


Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Numero iscrizione elenco aqae pubbliche
SO041	Fiume Adda	Albosaggia,..Bianzone,..	Lago di Como	Tutto il tratto in provincia di Sondrio fino al lago di Cancano e S. Giacomo inclusi	41
SO092A	Torrente Valle di Boalzo	Bianzone, Teglio	Canale Ranè	Dallo sbocco (quota 380 m) nel canale Ranè alla confluenza della Valle del Il Rio con la Valle Carbonera	90
SO093	Torrente Valle di Bianzone	Bianzone	Canale Ranè	Dallo sbocco (quota 390 m) nel canale Ranè presso il ponte ferroviario alla confluenza della Valle Pisciul con la Valle Fosco a monte di Prà Lamagno	91

Tabella 1: estratto tabella DGR X/883/2013

Per quanto riguarda i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale si rimanda all'allegato 02

ALLEGATO 01
Schema di misura della fascia di rispetto (FR) del corso d'acqua





ALLEGATO 02- Elenco dei corsi d'acqua

Nome	Codice	Quota (da - a m slm)	Foce
Valle Carbonera	03014008_0001	1170 - 1080	SO092
	03014008_0002	1770 - 1680	03014008_0001
	03014008_0003	1700 - 1600	03014008_0001
Doss Giuvel	03014008_0004	(fc) 2010 - 1530	03014008_0001
	03014008_0005	1690 - 1470	03014008_0001
	03014008_0006	1340 - 1240	03014008_0001
Valle del Magro	03014008_0007	1380 - 1180	03014008_0001
Valle del Fares	03014008_0008	(fc) 1280 - 1160	03014008_0001
Valle del Boscaccio	03014008_0009	1310 - 1040	SO092
	03014008_0010	110 - 1030	SO092
Valle Massoncella	03014008_0011	1340 - 950	SO092
	03014008_0012	1390 - 1290	03014008_0013
Valle della Torre	03014008_0013	1510 - 930	SO092
	03014008_0014	1100 - 1000	03014008_0013
	03014008_0015	1040 - 890	SO092
Valgello Viltarola	03014008_0016	1100 - 1000	SO092
	03014008_0017	1060 - 950	03014008_0018
Valle Ruina di Stavello	03014008_0018	1030 - 790	SO092
Valle della Farina	03014008_0019	980 - 690	SO092
Valle del Castellaccio	03014008_0020	930 - 650	SO092
Valle della Mattascia	03014008_0021	900 - 630	SO092
	03014008_0022	880 - 840	03014008_0023
Valle della Molina	03014008_0023	880 - 580	SO092
	03014008_0024	860 - 790	03014008_0023
Valle della Costa	03014008_0025	820 - 580	SO092

Nome	Codice	Quota (da - a m slm)	Foce
Valle Corna Nera	03014008_0026	870 - 580	SO092
	03014008_0178	890 - 800	03014008_0027
Valle della Curta	03014008_0027	970 - 500	SO092
Valle dell'Orco	03014008_0028	860 - 440	—
	03014008_0029	440 - 430	03014008_0031
Valle del Boscaccio	03014008_0030	980 - 720	03014008_0031
Valle del Mai	03014008_0031	820 - 430	—
Valle Moscano	03014008_0032	700 - 510	03014008_0033
Valle Corna Nera	03014008_0033	650 - 415	—
	03014008_0034	800 - 760	03014008_0035
Valle del Bau	03014008_0035	860 - 460	03014008_0040
	03014008_0036	840 - 790	03014008_0035
	03014008_0037	800 - 770	03014008_0035
	03014008_0038	800 - 650	03014008_0035
Valle dei Rintusci/Moscana	03014008_0039	780 - 430	03014008_0040
Valle delle Valene	03014008_0040	850 - 400	—
	03014008_0041	800 - 650	03014008_0040
Valle del Fontanino	03014008_0042	730 - 620	—
Valle Colora	03014008_0043	790 - 620	—
	03014008_0044	850 - 820	03014008_0043
	03014008_0045	850 - 760	03014008_0043
	03014008_0046	820 - 740	03014008_0043
	03014008_0047	800 - 700	03014008_0043
Valle delle Cornelle	03014008_0048	880 - 660	03014008_0043
	03014008_0049	860 - 770	03014008_0048

Nome	Codice	Quota (da - a m slm)	Foce
	03014008_0050	640 - 600	SO093
Valle della Fontana	03014008_0051	760 - 640	03014008_0050
Valle del Dossarello	03014008_0052	920 - 640	03014008_0050
Valle Marcia	03014008_0053	1050 - 680	SO093
	03014008_0054	790 - 680	SO093
	03014008_0055	820 - 700	SO093
	03014008_0056	810 - 740	03014008_0057
Valgello Lise	03014008_0057	890 - 710	SO093
	03014008_0058	850 - 720	SO093
Valle della Gande	03014008_0059	1500 - 750	SO093
	03014008_0060	1490 - 1450	03014008_0059
	03014008_0061	1510 - 1350	03014008_0062
Valgello di Nenina Alta	03014008_0062	1510 - 1280	03014008_0059
Valgello del Dosso	03014008_0063	1500 - 1150	03014008_0059
Valgello dei Pozzi	03014008_0064	1440 - 1040	03014008_0059
	03014008_0065	1170 - 1040	03014008_0064
	03014008_0066	1360 - 1030	03014008_0067
Valgello della Grande	03014008_0067	1280 - 940	03014008_0059
	03014008_0068	1250 - 880	03014008_0059
Valgello Piccioli	03014008_0069	1260 - 870	03014008_0059
	03014008_0070	910 - 830	03014008_0059
	03014008_0071	900 - 780	SO093
	03014008_0072	890 - 820	SO093
	03014008_0073	890 - 830	SO093
	03014008_0074	880 - 835	SO093

Nome	Codice	Quota (da - a m slm)	Foce
	03014008_0075	1890 - 845	SO093
	03014008_0076	1300 - 1150	03014008_0077
Valle dei Morelli	03014008_0077	1590 - 855	SO093
Valgello dei Morelli	03014008_0078	1290 - 1130	SO093
	03014008_0079	1480 - 1190	03014008_0080
Valgello della Cornaccia	03014008_0080	1400 - 1150	SO093
Valgello della Scudelera	03014008_0081	1430 - 1130	03014008_0090
Valle della Scudelera	03014008_0082	1550 - 1150	03014008_0090
	03014008_0083	1470 - 1450	03014008_0082
	03014008_0084	1450 - 1260	03014008_0082
	03014008_0085	1290 - 1170	03014008_0090
Valle Fontana del Larice	03014008_0086	1720 - 1220	03014008_0090
	03014008_0087	1670 - 1480	03014008_0086
	03014008_0088	1450 - 1350	03014008_0086
	03014008_0089	1450 - 1290	03014008_0086
Valle del Dosso Magre	03014008_0090	1990 - 1100	SO093
	03014008_0091	1470 - 1300	03014008_0090
	03014008_0092	1500 - 1380	03014008_0090
	03014008_0093	1490 - 1440	03014008_0090
	03014008_0094	1490 - 1450	03014008_0090
Valle del Prabellino	03014008_0095	2030 - 1490	03014008_0090
	03014008_0096	2060 - 1500	03014008_0090
	03014008_0097	1810 - 1670	03014008_0090
	03014008_0098	1870 - 1660	03014008_0099
	03014008_0099	1680 - 1630	03014008_0090

Nome	Codice	Quota (da - a m slm)	Foce
	03014008_0100	2120 - 1900	03014008_0101
Valle Crappo dell'Asino	03014008_0101	2190 - 1840	03014008_0102
Valle Fosca	03014008_0102	2330 - 1340	SO093
Valle delle Brisegade	03014008_0103	2120 - 1540	03014008_0102
	03014008_0104	1990 - 1940	03014008_0103
Valle del Piscul	03014008_0105	2070 - 1340	SO093
	03014008_0106	1590 - 1430	03014008_0105
Valle Selle	03014008_0107	1940 - 1640	03014008_0105
	03014008_0108	2030 - 1890	03014008_0105
	03014008_0109	2020 - 1950	03014008_0108
	03014008_0110	2130 - 1920	03014008_0105
	03014008_0111	2120 - 1870	03014008_0105
	03014008_0112	2070 - 2030	03014008_0113
	03014008_0113	2140 - 1770	03014008_0105
	03014008_0114	2080 - 1980	03014008_0113
	03014008_0115	1900 - 1790	03014008_0113
Valle Sella	03014008_0116	1960 - 1560	03014008_0105
	03014008_0117	1630 - 1500	03014008_0105
	03014008_0118	1340 - 1280	SO093
	03014008_0119	1320 - 1270	SO093
	03014008_0120	1980 - 1620	—
	03014008_0121	1940 - 1750	—
	03014008_0122	2010 - 1760	—
	03014008_0123	1880 - 1810	03014008_0122
	03014008_0124	2020 - 1760	03014008_0122

Nome	Codice	Quota (da - a m slm)	Foce
Valle di Pralamagno	03014008_0125	1910 - 1210	SO093
	03014008_0126	1360 - 1260	03014008_0125
	03014008_0127	1570 - 1370	03014008_0128
	03014008_0128	1510 - 1060	SO093
	03014008_0129	1100 - 970	SO093
	03014008_0130	1110 - 980	03014008_0129
	03014008_0131	1100 - 930	SO093
Valle dei cani	03014008_0132	1170 - 870	SO093
	03014008_0133	870 - 800	SO093
	03014008_0134	870 - 695	SO093
Valle del Vescovo	03014008_0135	860 - 640	SO093
Valle delle Piere	03014008_0136	1150 - 660	03014008_0137
Valle Fontana	03014008_0137	1370 - 590	SO093
Valle dei Puzz	03014008_0138	1550 - 1130	03014008_0137
	03014008_0139	1540 - 1400	03014008_0138
Valgello Campin	03014008_0140	1410 - 1210	03014008_0138
Valle del Campasc	03014008_0141	1400 - 1180	03014008_0138
	03014008_0142	930 - 850	03014008_0137
Valle del Tuf	03014008_0143	960 - 700	03014008_0137
Valle del Campo Rosso	03014008_0144	800 - 670	03014008_0146
Valgello di Montegaggia	03014008_0145	800 - 710	03014008_0146
Valle di Montegaggia	03014008_0146	770 - 630	03014008_0137
Valle del Castelletto	03014008_0147	920 - 515	—
Valle Albarella	03014008_0148	930 - 510	—
Valle del cimitero	03014008_0149	1000 - 830	03014008_0148

Nome	Codice	Quota (da - a m slm)	Foce
Valle del Matto	03014008_0150	880 - 460	—
Valle dei Magri	03014008_0151	1180 - 430	—
Valle del Giupa	03014008_0152	900 - 420	—
	03014008_0153	750 - 570	—
	03014008_0154	690 - 650	03014008_0156
	03014008_0155	750 - 670	03014008_0156
Valle dei Novelli	03014008_0156	750 - 420	—
Valle Tuf (Villa di Tirano)	03014008_0157	830 - 570	Villa di Tirano
	03014008_0158	750 - 690	03014008_0159
Valle Roncobello (Villa di Tirano)	03014008_0159	880 - 600	Villa di Tirano
Valle Filino (Villa di Tirano)	03014008_0160	880 - 620	Villa di Tirano
Valle Sciniga (Villa di Tirano)	03014008_0161	1140 - 770	Villa di Tirano
Valle Bongetti	03014008_0162	1400 - 770	Villa di Tirano
	03014008_0163	940 - 920	03014008_0164
	03014008_0164	940 - 800	Villa di Tirano
	03014008_0165	1010 - 950	03014008_0166
Valle del salvatore (Villa di Tirano)	03014008_0166	990 - 950	Villa di Tirano
Valle della Spazzada	03014008_0167	1800 - 1510	Villa di Tirano
	03014008_0168	1800 - 1700	03014008_0167
	03014008_0169	1920 - 1590	03014008_0167
	03014008_0170	1770 - 1700	03014008_0169
Roggia dei Ranè	03014008_0171	394 - 380	Teglio
Roggia Rossi	03014008_0172	394 - 388	SO041
	03014008_0173	389 - 388	03014008_0171
	03014008_0174	1250 - 1160	SO093

Nome	Codice	Quota (da - a m slm)	Foce
	03014008_0175	388 - 386	03014008_0171
Fosso dei Ranè	03014008_0176	385 - 382	03014008_0171
	03014008_0177	1520 - 1400	03014008_0105

Tabella 2: corsi d'acqua presenti sul territorio comunale

ALLEGATO 03- Canoni di Polizia Idraulica – Estratto allegato C. Dgr X/883/2013